

ORDINANZA N° 300 del 26/02/2026

Responsabile della U.O.: E.Q. Arch. Francesco Palazzo

OGGETTO: Lavori di manutenzione di strade Contratto attuativo 2 - Accordo Quadro Manutenzione Strade per gli interventi in alcuni tratti stradali della Via Messina Marine e Via Ponte di Mare.

Il Responsabile del provvedimento

Vista la nota mail dell'Ufficio Infrastrutture varie e per la Mobilità acquisita al ns. Protocollo AREG/2026/184057 del 25/02/2026, con la quale viene richiesta apposita Ordinanza per la chiusura al transito veicolare e pedonale di alcuni tratti della Via Messina Marine e via Ponte di Mare;

Vista l'O.D. n. 245 del 20/02/2026 Limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare e della sosta in Via Ponte di Mare civ. 65 – Iter 60562265, per lavori di scavo e-distribuzione;

Rilevata l'interferenza con i suddetti lavori Enel, per il tratto richiesto su Via Ponte di Mare l'intervento di manutenzione stradale inizierà non dal civ 59, ma dal civ. 85;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5 comma 3, 7 comma 1 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del "Regolamento di esecuzione e di attuazione" del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Visto l'art. 21 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 – *Nuovo Codice della Strada* – e successive modificazioni;

Visto l'art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 con il quale viene approvato il Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

Visto il Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019 integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Considerato che la **Ditta**, dovrà attenersi agli schemi tipo approvati col predetto Decreto Ministeriale, da adottare per il segnalamento temporaneo;

Considerato che a norma dell'art. 2 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 del Nuovo Codice della Strada è stata individuata la classificazione funzionale delle strade comunali di Palermo;

Considerato che l'esecuzione dei lavori va espletata con le necessarie misure di cautela per la salvaguardia della pubblica incolumità e quindi è opportuno provvedere in ogni caso alla regolamentazione della circolazione veicolare e della sosta in prossimità dell'area interessata dai lavori;

Considerato che trattasi di lavori appaltati dal Comune di Palermo e che necessita la chiusura al transito pedonale ed alla sosta dell'intero tratto interessato ai lavori.

Propone

Così come richiesto dall'Ufficio Infrastrutture e per la mobilità e come da planimetrie allegate parte integrante del presente provvedimento, le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi a decorrere dalla data del presente provvedimento al 20/03/2026 e comunque sino a cessata esigenza.

Via Messina Marine tratto compreso tra il civ. 43 e il civ. 195 suddiviso nei seguenti tratti d'intervento:

Via Messina Marine da civ.43 al civ.47

Via Messina Marine da civ.63 al civ.69

Via Messina Marine da civ.77 al civ.105

Via Messina Marine da civ.111 al civ.123

Via Messina Marine da civ.169 al civ.181

Via Messina Marine da civ.151 al civ.155

Via Messina Marine da civ.193 al civ.195.

Via ponte di Mare dal civ. 85 al civ. 153 suddiviso nei seguenti tratti d'intervento:

Via Ponte di Mare dal civ. 85 al civ.119

Via Ponte di Mare dal civ.119 al civ.149

Via Ponte di Mare dal civ.149 al civ.153.

Le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale:

- Chiusura al transito veicolare e pedonale per le operazioni di scarifica ed asfalto in semi carreggiata regolamentata da movieri e/o semaforo a cura e spese della Ditta esecutrice dei lavori per stralci funzionali al fine di garantire i percorsi alternativi.

- istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 0,00 – 24,00;

- divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati;

- contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto;

Il Responsabile del procedimento

arch. F. Palazzo

IL DIRIGENTE

- vista e condivisa la superiore proposta

- vista la L. 241/1990 e, s.m.i.

- vista la L.R. 7/2019 e, s.m.i.

Così come richiesto dall'Ufficio Infrastrutture e per la mobilità e come da planimetrie allegate parte integrante del presente provvedimento, le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi a decorrere dalla data del presente provvedimento al 20/03/2026 e comunque sino a cessata esigenza.

Via Messina Marine tratto compreso tra il civ. 43 e il civ. 195 suddiviso nei seguenti tratti d'intervento:

Via Messina Marine da civ.43 al civ.47

Via Messina Marine da civ.63 al civ.69

Via Messina Marine da civ.77 al civ.105

Via Messina Marine da civ.111 al civ.123

Via Messina Marine da civ.169 al civ.181

Via Messina Marine da civ.151 al civ.155

Via Messina Marine da civ.193 al civ.195.




Via ponte di Mare dal civ. 85 al civ. 153 suddiviso nei seguenti tratti d'intervento:

Via Ponte di Mare dal civ. 85 al civ.119

Via Ponte di Mare dal civ.119 al civ.149

Via Ponte di Mare dal civ.149 al civ.153.



Le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale:

- Chiusura al transito veicolare e pedonale per le operazioni di scarifica ed asfalto in semi carreggiata regolamentata da movieri e/o semaforo a cura e spese della Ditta esecutrice dei lavori per stralci funzionali al fine di garantire i percorsi alternativi.
- istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 0,00 – 24,00;
- divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati;
- contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto;

L'area di cantiere dovrà essere segnalata e recintata, fornita di opportune segnalazioni regolamentari anche luminoso inerenti alla zona interessata dai lavori lungo la quale siano evidenziati tutti gli ostacoli.

Le figure del Direttore dei Lavori (D.L.), il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), e del Responsabile del Procedimento e/o del Progetto (RUP), ognuno per le proprie competenze, che gestiscono le opere di cui all'intervento edilizio, sono onorate di far rispettare alla ditta esecutrice le prescrizioni relative alla messa in sicurezza del cantiere stradale in termini di visibilità e transennamento, con la dovuta segnaletica stradale e segnali luminosi/catarifrangenti/lampeggianti ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019, del Decreto Legislativo 30.04.1992 n.285 – Nuovo Codice della Strada e del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 – Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo codice della Strada.

La circolazione veicolare dei mezzi di trasporto pubblico dovrà essere consentita in tutto il tratto dell'intervento del presente provvedimento, per tutta la durata dei lavori al fine di garantire la continuità del servizio.

La presente è valida dalla data di inizio e fine dei lavori che la Ditta comunicherà al committente, al Comando di Polizia Municipale ed all'Ufficio Traffico e Mobilità Urbana;

Al fine di agevolare il flusso viario in prossimità di dette aree di cantiere la DITTA, provvederà, a proprie spese e cura, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera "F", del D.L.vo n° 285 del 30.04.1992, al posizionamento della relativa segnaletica stradale mobile atta allo smistamento o deviazione temporanea del traffico veicolare e pedonale, 48 ore prima dell'inizio dei lavori nei tratti interessati ai lavori, apposita segnaletica indicante la chiusura al transito e contestualmente indicare in maniera inequivocabile i percorsi alternativi e consentire l'accesso ai residenti al fine di raggiungere le proprie abitazioni.

I lavori suddetti, potranno essere eseguiti anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e prefestivi riducendo per quanto possibile il nocimento arrecato alla quiete pubblica e comunque, di notte, dovranno collocarsi oltre alle relative transenne le opportune segnalazioni luminose regolamentari inerenti alla zona interessata dai lavori e tutti gli ostacoli al libero transito.

PRESCRIZIONI GENERALI

La DITTA, durante tutta la durata dei lavori, dovrà:

Collocare oltre alle opportune transenne a delimitazione dell'area di cantiere anche la necessaria segnaletica stradale d'inibizione e deviazione del traffico veicolare con l'indicazione, su strada, del cantiere mediante l'apposizione del cartello stradale indicante i lavori in corso e la relativa durata degli stessi;

Garantire, durante le lavorazioni sopra indicate, la circolazione stradale, nel tratto non interessato dai lavori, mediante la presenza costante di movieri destinati alla circolazione e deviazione dei flussi veicolari passanti per lo stesso tratto;

Attenersi sempre alle disposizioni riportate nella O.S. n. 130 del 16.06.2017;

Osservare tutte le disposizioni di legge, dei regolamenti e prescrizioni tecniche riguardanti i lavori sulla sede stradale, l'incolumità pubblica e la normativa del Codice sulla disciplina della circolazione stradale e pedonale della cui inadempienza la stessa Ditta esecutrice dei lavori è direttamente responsabile.

Attenersi, in particolare, agli artt. 2 e 21 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada – e successive modificazioni, all'art. 30 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 – Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo codice della Strada – e successive modificazioni, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 con il quale viene approvato il Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo diurno e notturno;

Attenersi al Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019 per l'apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

L'eventuale collocazione di pozzetti sia su sede stradale che sui marciapiedi, dovrà avvenire alla stessa quota della pavimentazione esistente in modo tale da mantenere sempre la continuità della stessa pavimentazione;

Ad ultimazione dei lavori, la DITTA esecutrice, dovrà ripristinare a perfetta regola d'arte la continuità del manto stradale, la pavimentazione dei marciapiedi, i cordoli eventualmente dimessi, la segnaletica verticale ed orizzontale manomessa a causa dei lavori;

Fino al completo ripristino del manto stradale e delle condizioni di sicurezza per tutti i veicoli e per l'utenza pedonale, il cantiere in oggetto dovrà essere completamente recintato ed interdetto alla circolazione di qualsivoglia veicolo e/o pedone e, nelle ore notturne, adeguatamente segnalato e visibile all'utenza della strada.

Il competente Ufficio Infrastrutture viarie e per la Mobilità quale richiedente dalla presente Ordinanza, a lavori ultimati, si farà carico di verificare l'avvenuto ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale, manomessa a causa dell'intervento.

La presente Ordinanza è valida fino al completamento dei lavori che saranno comunicati dalla Ditta al Committente ed all'Ufficio Traffico e Mobilità Urbana.

Dall'Ordinanza sono esclusi i veicoli dei residenti titolari di passi carrabili regolarmente autorizzati, delle Forze dell'Ordine e di Soccorso ed i mezzi della DITTA necessari per l'esecuzione dei lavori.

Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei prescritti segnali stradali, collocati a cura e spese della Ditta esecutrice dei lavori, 48 prima dell'inizio dei lavori (art. 6 comma 4 lettera "F" del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992).

Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente ordinanza deve ritenersi momentaneamente sospesa per il periodo di vigenza della medesima.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento, come previsto dall'art. 12 del citato D. L.vo.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.

Avverso al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37 – 3° comma C.d.S., è ammesso il ricorso gerarchico al soggetto competente secondo le formalità e gli effetti di cui all'art. 74 del Reg. Esecuzione C.d.S., inoltre è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

Per gli eventuali provvedimenti di competenza si trasmette copia del presente provvedimento alla Prefettura di Palermo ed a tutti i soggetti di cui all'art. 12 del citato D. L.vo.

Si trasmette inoltre all'A.M.A.T., alla RAP, all'Ufficio Stampa del Comune di Palermo, alla/e Circoscrizione/i., l.lanza@comune.palermo.it, d.enea@comune.palermo.it,
servizio.manutenzionestrade@comune.palermo.it, serviziarete@cert.comune.palermo.it,
ufficiostampa@comune.palermo.it, comandopoliziamunicipale@comune.palermo.it,
webmaster@comune.palermo.it.

IL Dirigente
Arch. A. Carollo